



COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI VERONA  
ANCE - VERONA



FENEA UIL



Filica C/ASL  
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



Filica CGIL

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

12 DICEMBRE 2006

PER LA PROVINCIA DI VERONA

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO  
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEL 20 MAGGIO 2004

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI  
ED AFFINI






**COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI VERONA  
ANCE - VERONA**



**FeNEAL UIL**



**Filca**  
**C I S L**  
FEDERAZIONE ITALIANA  
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



**Fillea CGIL**

# **CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO**

**12 DICEMBRE 2006**

**PER LA PROVINCIA DI VERONA**

**INTEGRATIVO DEL CONTRATTO  
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DEL 20 MAGGIO 2004**

**PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI  
ED AFFINI**

## **INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALLEGATI DEL CONTRATTO**

### **REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI**

Art. 1 - Informazione su occupazione ed investimenti .....	p.11
Art. 2 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni .....	p.11
Art. 3 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti .....	p.11
Art. 4 - Orario di lavoro e riposi .....	p.12
Art. 5 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia .....	p.13
Art. 6 - Elementi della retribuzione .....	p.13
Art. 7 - Elemento Economico Territoriale - E.E.T. ....	p.13
Art. 8 - Mensa.....	p.16
Art. 9 - Ferie .....	p.17
Art. 10 - Assenze lavoratori stranieri.....	p.18
Art. 11 - Indennità per lavori in alta montagna .....	p.19
Art. 12 - Indennità per lavori in galleria .....	p.19
Art. 13 - Indennità di trasferta .....	p.20
Art. 14 - Tutela della salute dei lavoratori.....	p.22
Art. 15 - Elezione del R.L.S. aziendale.....	p.23
Art. 16 - Ambiente di lavoro.....	p.23
Art. 17 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.....	p.24
Art. 18 - Fornitura indumenti e dispositivi antinfortunistici.....	p.25
Art. 19 - Attrezzi di lavoro .....	p.25

Art. 20 - Formazione Professionale - Fondazione Edilscuola – ESEV .....	p.26
Art. 21 - Diritto allo studio.....	p.26
Art. 22 - Contribuzione e Prestazioni Cassa Edile di Verona.....	p.27
Art. 23 - Contributo anzianità professionale edile .....	p.33
Art. 24 - Mutualizzazione cariche sindacali.....	p.34
Art. 25- Fondo prestazioni.....	p.34
Art. 26 – Fondo Sviluppo per Alta Formazione .....	p.34
Art. 27 - Quote di adesione contrattuale .....	p.35
Art. 28 - Modalità per il versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti così come previsto dal C.C.N.L. vigente e dei contributi per i Fondi diversi gestiti dalla Cassa Edile di Verona .....	p.35
Art. 29 - Scadenze per la liquidazione ai lavoratori degli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie .....	p.37
Art. 30 - Riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe.....	p.37
Art. 31 - Commissione di conciliazione in sede sindacale.....	p.37
Art. 32 - Decorrenza e durata del contratto integrativo provinciale.....	p.38

### ***REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI***

Art. 33 - Elemento Economico Territoriale - E.E.T.....	p.41
Art. 34 - Mensa.....	p.41
Art. 35 – Indennità di trasferta.....	p.42
Art. 36 - Iscrizione impiegati e tecnici in Cassa Edile. ....	p.42



**TABELLE****TABELLA “A”:**

- Importi orari Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)  
e Indennità Territoriale di Settore per operai;..... p.45
- Importi mensili Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)  
e Premio Produzione impiegati. .... p.45

**TABELLA “B”:**

- “Una tantum” operai ..... p.46
- “Una tantum” impiegati ..... p.46

**ALLEGATI**

- Allegato 1 - Accordo su osservatorio delle costruzioni..... p.49
- Allegato 2 - Accordo su riordino delle attività del  
Comitato Paritetico Provinciale (C.P.T.)..... p.52
- Allegato 3 - Accordo su coordinamento Enti Paritetici ..... p.53
- Allegato 4 - Accordo su anticipo infortunio I.N.A.I.L.  
“ex art. 70 - DPR 1124/1965” ..... p.54
- Allegato 5 - Procedure commissione di conciliazione sindacale..... p.54
- Allegato 6 - Accordo su nuove prestazioni Cassa Edile  
“malattia e cig” in favore degli apprendisti ..... p.57
- Allegato 7 - Accordo su promozione previdenza complementare  
integrativa di settore..... p.57
- Allegato 8 – Accordo su trasferta..... p.58
- Allegato 9 - Accordo su armonizzazione salario apprendisti  
assunti ai sensi della legge 196/1997 ..... p.73
- SCADENZE CCPL VERONA 12 DICEMBRE 2006 ..... p.75**

il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Verona rappresentato dal Presidente del Collegio Costruttori Grand. Uff. geom. Andrea Marani, il Presidente della Commissione Sindacale geom. Carlo Trestini, i Vice Presidenti della Commissione Sindacale, sig. Renato Cengia e rag. Antonio Savio, i componenti della Commissione Sindacale, geom. Pietro Aloisi, sig. Giorgio Basalico, geom. Renzo Begalli, sig. Dario Bendazzoli, geom. Valentino Reuben Fedrigo, geom. Alberto Guerra, dott. Flavio Guerra, sig. Radames Orlandi, sig. Ottavio Pasquali, geom. Luigi Pazzocco, p. az. Monica Rigo, geom. Mariagrazia Sona, sig.a Laura Ziviani, assistiti dal Direttore dott. Riccardo Marai, dal Vice-Direttore rag. Alberto Sandri e dal p. az. Maurizio Stoppa;

e

i rappresentanti dei lavoratori di:

- Fe.N.E.A.L. U.I.L., nelle persone di: sig. Gianluigi Meggiolaro, sig. Cesare Valbusa, sig. Ezio Zanardi, sig. Pietro De Angelis, sig.a Annalisa Barbetta e sig. Daniele Magri,

- F.I.L.C.A. C.I.S.L., nelle persone di: sig. Mario Ortombina, sig. Samuele De Carli, sig. Davide Zardini, sig. Giuseppe Amato, sig. Giorgio Roman e sig. Gabriele Zaccaria,

- F.I.L.L.E.A. C.G.I.L., nelle persone di: sig. Maurizio Azzalin, sig. Renzo Brocco e sig. Mariano Albanese

visto

che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004 demanda alla contrattazione territoriale di provvedere a regolamentare specifiche materie individuate nell'art. 38, le Parti dopo le consultazioni ed i confronti di rito hanno convenuto quanto di seguito riportato.

Il presente contratto di lavoro viene stipulato da valere per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

# **REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI**

---

### **Art. 1**

#### **Informazione su occupazione ed investimenti**

Le parti concordano di effettuare almeno un incontro annuale, per esaminare a livello provinciale i molteplici problemi riguardanti lo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione del settore, con particolare riferimento ai risultati dell'attività dell'osservatorio territoriale delle costruzioni (vedi accordo su Osservatorio - allegato 1).

### **Art. 2**

#### **Estensione di contratti stipulati con altre associazioni**

In analogia a quanto previsto dall'art. 117 del CCNL 20 maggio 2004, qualora le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero concordare con altre Associazioni dei datori di lavoro industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto compreso quanto previsto per gli aspetti contributivi e di accantonamento Cassa Edile.

Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.

### **Art. 3**

#### **Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti**

Ferma restando la disciplina stabilita dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Legge Antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, le parti, nel valutare il fenomeno dell'appalto e del subappalto nella Provincia di Verona, si impegnano ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'articolo 14 del C.C.N.L. 20 maggio 2004. In particolare è fatto obbligo alle imprese di procedere alle comunicazioni di cui al punto b) dell'art. 14 del vigente C.C.N.L..

Il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Verona si impegna a far rispettare il predetto dispositivo, rilevando altresì che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta – per la parte a proprio carico – all'esecuzione delle opere provvisoriale in conformità alle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro ed è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice – la quale esegua lavorazioni rientranti nel C.C.N.L. 20 maggio 2004 – ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. 20 maggio 2004 e dal vigente contratto integrativo provinciale.

Inoltre onde evitare che taluni subappalti vengano irregolarmente affidati a squadre di cottimisti e/o ad imprese non iscritte alla Cassa Edile, con evidente evasione degli adempimenti contributivi di legge e di contratto e conseguente riduzione dei costi, ed al fine di eliminare la concorrenza sleale che verrebbe a verificarsi nei confronti delle imprese che operano correttamente, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Verona si impegna a far osservare, richiamando le imprese associate, l'obbligo di affidare i subappalti di lavori edili ed affini esclusivamente ad imprese regolarmente costituite che versano i contributi agli Istituti previdenziali ed alla Cassa Edile.

#### **Art. 4**

#### **Orario di lavoro e riposi**

Con riferimento all'art. 5 e all'art. 38, co. 3, lett. a) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'orario normale di lavoro, valevole per la provincia di Verona, è di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, lunedì – venerdì.

L'impresa, per esigenze tecniche, organizzative e/o produttive può comunque distribuire l'orario normale di lavoro anche in periodi plurisettemanali, o comunque diversi, rispettando la media annua di 40 ore, con un limite massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

La formulazione dell'orario di lavoro come sopra delineata non impedisce il ricorso, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali (nel limite di 10 ore al giorno e le 60 settimanali), alle deroghe previste dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

La regolamentazione dei riposi è quella prevista dall'art. 5 punto B) del CCNL 20 maggio 2004 integrata da quanto stabilito di seguito.

I permessi sono fruibili su richiesta dell'operaio, richiesta da effettuarsi con adeguato preavviso, in considerazione delle esigenze di lavoro. Qualora

l'azienda neghi l'autorizzazione all'effettuazione del permesso, dovrà spiegarne i motivi al lavoratore stesso.

L'anno di maturazione dei permessi viene individuato nel periodo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.

I permessi maturati entro il 31 agosto di ciascun anno non possono essere goduti oltre il mese di febbraio dell'anno successivo.

Le Parti sociali concordano che per i permessi maturati, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, e comunque goduti entro il mese di febbraio dell'anno ancora successivo, non daranno luogo al pagamento al momento del godimento, ma verranno liquidati e assoggettati a fisco e previdenza mensilmente e di seguito tolti dal netto e accantonati virtualmente nella misura del 65% della percentuale del 4,95%. L'erogazione dell'accantonamento avverrà con la paga del mese di agosto dell'anno di maturazione (1° settembre – 31 agosto). In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno l'impresa dovrà erogare quanto maturato.

#### **Art. 5**

#### **Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia**

Fermo restando quanto previsto dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 in materia di lavori discontinui, gli autisti di autobetoniere devono essere retribuiti con il medesimo trattamento previsto per gli operai di produzione.

#### **Art. 6**

#### **Elementi della retribuzione**

Per gli elementi della retribuzione, si fa riferimento alla disciplina prevista dall'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, a cui va aggiunto l'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.).

#### **Art. 7**

#### **Elemento Economico Territoriale - E.E.T.**

In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli articoli 12, 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed



affini, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135.

L'E.E.T. verrà rideterminato con decorrenza 1° gennaio 2007 con la fissazione di una ulteriore quota in misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, l'E.E.T. verrà incrementato con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e per la residua durata del presente Contratto Collettivo Provinciale, di una ulteriore quota in misura del 4% (per un totale complessivo del 7%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

In forza di quanto sopra stabilito ed in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, dal 1° gennaio 2007 gli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2006 (in misura pari al 14% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° gennaio 2003) verranno conglobati per il 50% nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

Il residuo 50% degli importi di E.E.T. in atto al 31 dicembre 2006, verrà conglobato nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Al fine della conferma dell'E.E.T., le parti sottoscritte si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Con riferimento a quanto sopra previsto, gli importi dell'E.E.T., dell'indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati con decorrenza 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008 sono stabiliti nelle misure riportate nell'allegata Tabella A".

### **Una Tantum**

E' prevista l'erogazione di 2 "Una Tantum" differenziate per livello a copertura della perdita economica dovuta allo slittamento dell'erogazione dell'E.E.T. da luglio 2006 a gennaio 2007 e da settembre 2007 a gennaio 2008 (vedi Accordo Nazionale 23 marzo 2006).

I due importi di "Una Tantum" sono stati definiti dalle parti come da tabella "B" allegata.

Il primo importo sarà erogato esclusivamente al personale che risulta in forza al 1° ottobre 2006 con la busta paga del mese di dicembre 2006 o di altro mese se è intervenuto il licenziamento o le dimissioni del dipendente.

Per il personale dimessosi o licenziato dopo il 30 settembre dovranno essere

riconosciuti anche i ratei mensili maturati (lug-ago-set).

L'importo sarà riconosciuto in base ai mesi di presenza presso l'impresa (luglio/dicembre 2006).

La seconda "Una Tantum" verrà erogata al personale in forza nel mese di dicembre 2007, con la busta paga relativa al mese di dicembre dello stesso in base ai mesi maturati da settembre a dicembre 2007. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale da settembre a dicembre 2007, l'importo di "Una Tantum" sarà riconosciuta sulla base dei mesi di presenza.

Ai fini della erogazione di cui sopra il personale si intende in forza per l'intero mese qualora sia stato in forza nel singolo mese per più di 15 giorni.

La quantificazione della "una tantum" è stata effettuata in modo omnnicomprensivo di ogni sua quota di incidenza ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1996 n. 402; pertanto essa non avrà incidenza ulteriore su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere e su essa non sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004, considerando che le Parti hanno già tenuto conto, nel computo, dell'incidenza delle maggiorazioni per ferie e gratifica natalizia e riposi annui. Le parti sottoscritte convengono inoltre di escludere l'incidenza dell'"una tantum" sul T.E.R. ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, del Codice Civile.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte terranno conto dell'andamento del settore edile e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai seguenti indicatori provinciali e regionali:

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Verona;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Verona;
- numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Verona;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Verona;
- numero delle ore di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzate dall'INPS per mancanza di lavoro nel settore;
- numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME);
- importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (DATI CRESME);
- numero degli infortuni denunciati all'Inail per il settore edile;
- numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.Lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

La determinazione dei valori degli indicatori di riferimento avrà come base fissa la media del biennio 01/10/2004 – 30/09/2006 da confrontarsi con i valori annui degli stessi parametri per i periodi:

01/10/2006 – 30/09/2007 per l'E.E.T. 2007

01/10/2007 – 30/09/2008 per l'E.E.T. 2008

01/10/2008 – 30/09/2009 per l'E.E.T. 2009

L'E.E.T. verrà confermato nella misura prevista per l'anno 2007, per l'anno 2008 e 2009 sempre che almeno cinque dei nove parametri sopra richiamati diano, rispetto alla base di riferimento, risultati percentualmente positivi ovvero si attestino con flessioni non superiori al 10%.

Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

## **Art. 8** **Mensa**

Con riferimento all'art. 38, co. 3 lett. h) del CCNL 20 maggio 2004, a decorrere da gennaio 2007 le imprese provvederanno ad allestire – già nella prima fase di impianto del cantiere e comunque appena possibile – idoneo locale da adibirsi ad uso refettorio per il personale del cantiere, distinto dall'eventuale locale spogliatoio.

Il refettorio sarà dotato di tavoli con piano in formica od altro materiale facilmente lavabile, di sedie o sgabelli e l'impresa dovrà provvedere alla pulizia di detto locale.

Il refettorio dovrà essere convenientemente riscaldato nella stagione fredda.

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno il 50% dei dipendenti occupati nel cantiere, provvederà – ove possibile – affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze i lavoratori possano consumare un pasto caldo.

Tale servizio può essere assolto mediante il ricorso a servizi esterni o purché sussistano le condizioni per la fornitura dei pasti direttamente in cantiere o nelle immediate vicinanze (senza maggiorazione dei costi) da parte di azienda specializzata nella fornitura dei pasti alle mense aziendali.

Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione

ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. La fornitura del pasto è limitata al primo e secondo piatto, pane contorno, mezzo litro di minerale, con esclusione di altre bevande.

Ai lavoratori che pur avendone la possibilità, non intendano usufruire del servizio di mensa istituito in cantiere, l'impresa non è tenuta a corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

Qualora si renda improponibile la fornitura dei pasti caldi in cantiere da parte di Aziende specializzate, come sopra precisato e venga concordato con l'impresa che il lavoratore consumi il pasto in trattoria, il costo a carico impresa è di almeno euro 10,00; il rimanente rimane a carico del lavoratore sino a concorrenza del costo effettivo del totale del pasto consumato, salvo diverse pattuizioni già concordate in sede aziendale al momento della sigla del presente accordo, come per ogni altra pattuizione successiva al medesimo.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa pari a euro 5,29 per ciascuna giornata di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorate (fatti salvi i casi in cui l'attività lavorativa pur proseguendo anche nel pomeriggio non raggiunga le 4 ore effettive).

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'articolo 18 (accantonamenti presso la Cassa Edile) del CCNL, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi, ecc..

## **Art. 9**

### **Ferie**

Con riferimento all'art. 38, co. 3 lett. g) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, le parti concordano che, per consentire ai lavoratori di godere le ferie collettive, le imprese attueranno la chiusura completa dei cantieri fino ad un massimo di tre settimane consecutive, nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno.

La quarta settimana, o comunque le ferie non godute, potranno essere usufruite dai lavoratori in base alle proprie esigenze, anche in modo frazionato, previo accordo con le imprese (cinque giorni lavorativi di ferie equivalgono a una settimana).

Una settimana di ferie potrà essere concordata tra le parti ed usufruita nel periodo natalizio.

Le modalità di godimento delle ferie sono regolate esclusivamente dalla seguente procedura:

- 1) le date di inizio e di termine delle ferie, nell'ambito dei suindicati periodi, dovranno essere preventivamente concordate dall'impresa – tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive – con la rappresentanza sindacale aziendale o – in mancanza di essa – con la maggioranza del personale dipendente;
- 2) il periodo concordato di sospensione del lavoro per ferie dovrà, in ogni caso, essere portato a conoscenza dei lavoratori con comunicazione scritta o con avviso affisso in cantiere entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
- 3) eventuali deroghe rispetto all'epoca suindicata – che si rendessero necessarie per sopravvenute gravi ed improrogabili esigenze aziendali – dovranno essere preventivamente concordate con la rappresentanza sindacale aziendale e con le organizzazioni sindacali stipulanti.

E' data facoltà al lavoratore in carenza di programma aziendale di comunicare per iscritto il proprio programma delle ferie estive. Tale programma si riterrà accettato in caso di mancata risposta da parte dell'azienda entro 15 giorni.

### **Art. 10**

#### **Assenze lavoratori stranieri**

In caso di comprovata necessità del lavoratore straniero di recarsi in Patria per ottenere la certificazione necessaria per il suo regolare soggiorno in Italia e/o di quello dei suoi familiari (tassativamente: coniuge, figli ed eventuali genitori a carico), il datore di lavoro è tenuto a concedergli un periodo di ferie e/o di permessi individuali congruo rispetto al tempo necessario per ottenere la documentazione di cui sopra.

Nel caso in cui il lavoratore straniero non abbia più ferie e/o permessi individuali da godere, il datore di lavoro è tenuto a concedergli un permesso non retribuito, con il limite massimo di 40 ore annue (DM 16 dicembre 1996), o un periodo di aspettativa con i limiti di durata di 4 settimane salvo diverso accordo tra le parti.

Per poter fruire di tali permessi il lavoratore dovrà dare comunicazione di tale necessità al datore di lavoro almeno 20 giorni prima della partenza e al suo rientro in Italia dovrà produrre copia della documentazione ottenuta al datore di lavoro stesso.



## Art. 11

### Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 38, co. 3, lett. b) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'indennità spettante ai lavoratori che eseguono lavori in alta montagna, viene fissata, per la provincia di Verona, nelle seguenti misure percentuali, da computarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione.

- a) lavori che si svolgono in località situate da 1.300 a 1.800 metri di altezza sul livello del mare..... 7%
- b) lavori che si svolgono in località situate da 1.800 a 2.000 metri di altezza sul livello del mare..... 10%
- c) lavori che si svolgono in località situate oltre 2.000 metri di altezza sul livello del mare..... 20%

## Art. 12

### Indennità per lavori in galleria

Con riferimento all'art. 20, co. 1, Gruppo B) e all'art. 38, co. 3 lett. c) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, l'indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene fissata, per la provincia di Verona, nelle seguenti misure percentuali, da computarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione.

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio..... 46%
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione..... 26%
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie..... 18%



### Art. 13 Indennità di trasferta

Con riferimento all'art. 38, co. 3, lett. f) del C.C.N.L. 20 maggio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2007 all'operaio comandato a prestare la propria attività in cantiere sito oltre i 5 km dai confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato permanentemente trasferito, spetta una diaria giornaliera di trasferta non inferiore alle seguenti misure:

1) – Rimborso forfettario.

Tipologia	Distanze da oltre (*)	Fino a (*)	Importo giornaliero
A	5 km	20 km	€ 12,00
B	20 km	30 km	€ 16,00
C	30 km	50 km	€ 21,00
D	Oltre i 50 km, con rientro in giornata, verranno riconosciute euro 4,50 per tratte comprese ogni ulteriori 20 km (**)		

(\*) Le distanze vanno considerate dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa e il cantiere (no andata e ritorno dalla sede e/o magazzino al luogo di lavoro).

(\*\*) - se il lavoratore deve recarsi in un cantiere distante dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa pari a 53 km, questi avrà diritto a euro 21,00 (fascia C) più la maggiorazione di euro 4,50 (fascia D);

- se il lavoratore deve recarsi in un cantiere distante dal confine territoriale del comune dove ha sede l'impresa pari a 71 Km, questi avrà diritto a euro 21,00 (fascia C) più la maggiorazione di euro 9,00 (fascia Dx2)

2) – Accordo per l'erogazione del pasto in trattoria – rimborso misto.

Per le Aziende che già oggi provvedono alla somministrazione della mensa tramite pasto in trattoria e per tutte le altre che previo accordo tra le parti lo concordino, le suddette indennità di trasferta (tipologia A-B-C) potranno essere ridotte di 1/3 (vedi norme applicative successive).

3) – Utilizzo della propria auto da parte del dipendente.

Quando ricorrono i presupposti della trasferta, come sopra individuati, per il dipendente che autorizzato o qualora l'azienda non garantisca allo stesso come ad altri dipendenti il trasporto ed utilizzi, quindi, la propria auto per recarsi sul luogo di lavoro sarà riconosciuto, oltre agli importi e alle condizioni sopra riportate, un rimborso chilometrico, a piè di lista, pari a euro 0,32 per chilometro. Se trasporta altri operai l'indennità andrà aumentata di euro 0,10 per chilometro.

4) – Trasferta con pernottamento in luogo.

- a) In caso di pernottamento l'impresa, oltre ad assumersi il costo di prima colazione, pranzo, cena e pernottamento, erogherà al lavoratore un importo giornaliero di trasferta pari a euro 13,00 (tale importo è comprensivo del tempo impiegato per recarsi dalla sede e/o magazzino dell'impresa sul cantiere e/o del luogo di dimora e viceversa nel limite di 1 ora).
- b) In alternativa a quanto previsto al punto a), le parti potranno stabilire, previo accordo, un importo forfettario omnicomprendente dei costi di vitto, alloggio, e di ogni altro disagio, in ordine alla trasferta.

5) – Addetti a lavori lungo le linee ferroviarie.

Per i lavoratori addetti a lavori di armamento ferroviario ai quali compete l'indennità di cantiere ferroviario prevista all'articolo 21 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, nella misura del 15% della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, sostitutiva del trattamento per lavoro fuori zona, è dovuto anche il trattamento di mensa previsto per la generalità dei lavoratori edili ed affini della provincia di Verona.

*Norme applicative*

1- Se l'orario di lavoro dovesse risultare pari o inferiore a 4 ore le indennità, di cui ai punti 1) lettere A-B-C, 2) e 4), saranno ridotte della metà. Così come previsto per l'indennità sostitutiva di mensa, anche all'operaio comandato in trasferta, che esegua un orario inferiore alle 4 ore con rientro pomeridiano, ha diritto al rimborso integrale dell'indennità giornaliera.

2- Gli importi come sopra riconosciuti si intendono risarcitori di ogni spesa e disagio conseguenti alla trasferta, ivi compresi quello del viaggio, qualora effettuati con mezzi dell'impresa, per giungere al cantiere di destinazione e rientro, esentando le imprese dall'obbligo di provvedere alle spese per il vitto e la refezione meridiana. I lavoratori dovranno trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Le parti convengono che i trattamenti di trasferta di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore ovvero determini un avvicinamento alla sua abituale residenza o dimora tale da non comportare un aumento del normale disagio.

### **1° CHIARIMENTO A VERBALE**

Ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta ivi previsti le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio o impiegato che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la sede dell'impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa espressa comunicazione al lavoratore.

### **2° CHIARIMENTO A VERBALE**

Nel caso di cantieri situati entro i 5 km dal confine territoriale del Comune ove ha sede l'impresa e qualora al lavoratore venga richiesto di recarsi presso la sede e/o magazzino dell'impresa prima di recarsi sul luogo di lavoro, allo stesso dovrà essere riconosciuto per il tempo impiegato da e per il luogo di lavoro la normale retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione. A tutti gli effetti il tempo impiegato per recarsi da e per il luogo di lavoro non è considerato orario di lavoro.

Nulla sarà dovuto quando il lavoratore si recherà direttamente sul luogo di lavoro per l'orario stabilito.

## **Art. 14**

### **Tutela della salute dei lavoratori**

Le parti concordano sulla validità delle iniziative attuate dalla Fondazione Edilscuola, ESEV e C.P.T. in merito allo svolgimento dei corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per consentire al personale dipendente di sottoporsi alle visite sanitarie, le imprese concederanno agli interessati, operai ed impiegati, i permessi strettamente necessari per l'espletamento delle visite stesse e precisamente per

il tempo impiegato e documentato dall'Ente per la visita, oltre al trasferimento per un tempo effettivo retribuito non superiore alle due ore. Tali compensi sono calcolati in base alla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione.

## **Art. 15** **Elezione del R.L.S. aziendale**

### Aziende con più di 15 dipendenti

L'elezione del R.L.S. aziendale nelle aziende con più di 15 dipendenti deve seguire la procedura definita dal C.C.N.L. e dall'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995.

### Aziende con meno di 15 dipendenti

Fino a quando non sarà concordata l'istituzione dell'R.L.S.T., nelle imprese con meno di 15 dipendenti sarà concordata tra le Parti la procedura per l'elezione e nomina del R.L.S. similmente a quella prevista per le Aziende con più di 15 dipendenti.

## **Art. 16** **Ambiente di lavoro**

Ferme restando le norme di legge in materia e con riferimento all'art. 85 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, nelle unità produttive che occupano più di dieci dipendenti e quando abbiano durata superiore a tre mesi, l'impresa deve mettere a disposizione uno spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrano le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande e lavarne i relativi recipienti.

Qualora il numero degli operai sia inferiore a dieci, ovvero quando il cantiere abbia durata inferiore ai tre mesi, l'impresa deve comunque provvedere affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui al primo e secondo comma del presente articolo. L'impresa potrà derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Per il locale adibito a refettorio si fa riferimento all'art. 8 relativo alla mensa. In conformità all'art 109 del vigente C.C.N.L. 20 maggio 2004, le segnalazioni sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo rientrano nella competenza dei rappresentanti sindacali.

**Art. 17**  
**Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni,**  
**Igiene e l'ambiente di lavoro**

La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nella mese, è la seguente:

- 0,30 %;

Le parti per quanto concerne l'operatività dell'attuale CPT concordano inoltre sulla necessità di :

- rivederne complessivamente l'attività in ordine all'attuale fase di verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere e implementazione degli indirizzi formativi definiti dall'Ente stesso o dal costituendo coordinamento degli Enti (come da accordo – vedi allegato 3) o in obbligo di legge;

- verificare la corrispondenza dell'attività del CPT alla luce anche di quanto previsto dal tavolo Prefettizio; uniformarsi a quanto previsto nell'allegato 2 per il riordino delle attività del Comitato Paritetico Provinciale che ne costituisce parte integrante;

Al fine della copertura retributiva dei lavoratori partecipanti alle assemblee gestite dal CPT , in materia di sicurezza (Conferenze di cantiere), sono previste 2 ore retribuite l'anno, una di competenza delle imprese e l'altra di competenza dei lavoratori stessi (quest'ultima da scalare dal monte ore assemblee annuo).

## **Art. 18**

### **Fornitura indumenti e dispositivi antinfortunistici**

Le Imprese forniranno una tuta o un indumento equipollente di lavoro, e i D.P.I. attinenti alla mansione ricoperta, metteranno poi a disposizione dei lavoratori neo assunti in concomitanza con l'inizio dell'attività in cantiere, gli altri mezzi di protezione. I Dispositivi Individuali di Protezione previsti dalla Legislazione vigente quali a titolo esemplificativo: indumenti ad alta visibilità, elmetto di protezione, scarpe antinfortunistiche, cinture, guanti, occhiali, tappi per le orecchie, maschere, saranno forniti o messi a disposizione in relazione alle mansioni svolte o alla tipologia di lavoro edile in cui è specializzata l'Impresa. Annualmente per i lavoratori in forza ed entro la data del 1° Maggio, l'Impresa provvederà a fornire un nuovo indumento e due paia di scarpe (uno estivo e uno invernale che sono D.P.I.); per la dotazione dei D.P.I., dovrà essere garantita in via continuativa la loro efficienza d'uso, provvedendo alle necessarie e immediate sostituzioni qualora risultino usurati, lesionati, o non più conformi per quanto attiene le specifiche definite dagli organismi competenti. L'impresa garantirà obbligatoriamente la sostituzione a fronte della restituzione della dotazione usata o lesionata o non conforme.

Qualora l'azienda non fornisca direttamente quanto sopra descritto, e deleghi il lavoratore di persona all'acquisto dell'indumento o delle calzature, come dei D.P.I., provvederà a liquidare gli importi relativi direttamente al fornitore su presentazione di apposita documentazione con un concorso di spesa pari a:

- Tuta € 40 (quaranta) o l'intero costo se inferiore a tale limite;
- Scarpe € 45 (quarantacinque) o l'intero costo se inferiore a tale limite, per un paio estivo e per un paio invernale, nonché per ogni sostituzione;
- D.P.I. intero costo se previsti per la tipologia di lavoro svolto.

## **Art. 19**

### **Attrezzi di lavoro**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, è fatto obbligo alle imprese di fornire ai propri dipendenti le attrezzature di cantiere e personali (cazzuola, metro, filo a piombo, bolla, ecc.) per poter eseguire i lavori nel cantiere. Tale fornitura sarà gratuita.

Il lavoratore è tenuto al corretto uso degli attrezzi ed alla loro restituzione, al termine del rapporto di lavoro.



## **Art. 20**

### **Formazione Professionale - Fondazione Edilscuola – ESEV**

Con riferimento all'art. 91 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004 la misura del contributo per l'addestramento professionale, interamente a carico del datore di lavoro, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese è la seguente:

- 0,01 %; - Fondazione EdilScuola
- 0,40% - ESEV

L'importo dei predetti contributi dovrà essere mensilmente versato dal datore di lavoro alla Cassa Edile, contestualmente al deposito delle somme riguardanti gli accantonamenti per gratifica natalizia, ferie.

Alle imprese dalle quali dipendono i lavoratori frequentanti corsi con distacco dalla normale produzione compete un contributo forfettario a carico della Fondazione Edilscuola/ESEV per il rimborso del costo delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e riflessi la cui entità è stabilita nei seguenti importi orari: operaio comune euro 6,20, operaio qualificato euro 6,71, operaio specializzato euro 7,23. Durante i periodi di distacco dalla produzione, che vengono comunicati dalla Fondazione Edilscuola/ESEV alle imprese interessate prima dell'inizio del corso, il lavoratore viene considerato in permesso per la frequenza di attività di formazione professionale e quindi regolarmente retribuito da parte dell'impresa.

## **Art. 21**

### **Diritto allo studio**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 90 del CCNL 20 maggio 2004, le parti concordano la realizzazione di tale diritto a livello provinciale mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso la Cassa Edile, finanziato con il contributo, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese, nella seguente misura:

- 0,03%.

Le parti in considerazione delle caratteristiche del settore, convengono, al fine di individuare il numero dei lavoratori che possono usufruire durante l'orario di lavoro del diritto allo studio, di assumere il limite numerico di cui al sopra citato art. 90, punto B), comma 6, riferito anziché ad ogni singola unità produttiva, al complesso delle unità produttive dell'impresa operanti nell'ambito della provincia di Verona.

Pertanto la Cassa Edile provvederà a rimborsare alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione della norma contrattuale sulla base di idonee certificazioni di iscrizione e frequenza e sulla base dei costi della manodopera degli operai della provincia di Verona elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nucleo Operativo di Verona - accertati d'intesa con il Collegio Costruttori Edili della provincia di Verona.

Il fondo potrà essere utilizzato nei limiti di quanto previsto dallo stesso articolo anche per i lavoratori impegnati nei corsi di formazione professionale rientranti nell'attività della Fondazione Edilscuola.

Il riconoscimento del rimborso è riferito esclusivamente alle ore di formazione coincidenti con l'orario di lavoro vigente presso l'impresa. Non vengono rimborsate le ore per la formazione degli apprendisti.

Per i meccanismi del rimborso vale quanto precisato nell'articolo precedente. Si conviene di valutare la possibilità di realizzare dei corsi di Formazione di lingua "cantieristica" italiana per lavoratori stranieri, al fine di agevolare il loro inserimento e permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in collaborazione con e tra gli Enti Paritetici del settore edile e Istituti di Formazione pubblici, in concorso con le disponibilità dichiarate al riguardo dall'Amministrazione Regionale del Veneto, dalla locale Camera di Commercio, Comune e Provincia di Verona e comunque dagli Enti che di volta in volta verranno individuati dalle Parti. I corsi dovranno tenersi al di fuori dell'orario di lavoro possibilmente senza alcun onere a carico impresa.

## **Art. 22**

### **Contribuzione e Prestazioni Cassa Edile di Verona**

Con riferimento all'art. 36 e 38 co. 9, punto 2) e 3) del C.C.N.L. 20 maggio 2004 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese, è la seguente:

- 2,52%, di cui il 2,10% a carico del datore di lavoro e 0,42% a carico del lavoratore.

L'importo della quota a carico degli operai e apprendisti operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è mensilmente versato alla Cassa Edile, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, contestualmente al deposito delle somme riguardanti gli accantonamenti per gratifica natalizia, ferie.

La Cassa Edile terrà una gestione separata del contributo, tenendo distinta l'entità della quota a carico dell'impresa da quella a carico del lavoratore.

Le prestazioni fornite dalla Cassa Edile di Verona sono le seguenti:

A) *Prestazioni giornaliere malattia ed infortunio di cui all'art. 26 e 27 del CCNL 20 maggio 2004*; in deroga a quanto previsto dal CCNL viene aumentato inoltre il coefficiente giornaliero utile per il calcolo dell'erogazione della prestazione di malattia che va dal 180° al 270° giorno che passa così da 0,50 ad 1,00 (per le giornate non indennizzate dall'Inps). Per le giornate indennizzate dall'Inps, che vanno dal 180° al 270° giorno, il coefficiente è quello stabilito dal CCNL.

B) *Contributo malattia primi tre giorni per un importo complessivo di euro 90*; Viene riconosciuta una prestazione per malattie superiori a 3 e fino a 7 giorni, per un massimo di tre eventi in un biennio.

C) *Contributo straordinario di malattia e/o infortunio per un importo complessivo di euro 38*.

E' prevista una erogazione straordinaria di integrazione salariale per i casi di malattia e/o infortunio, superato il limite dei 45 giorni di calendario di complessiva assenza dal lavoro nell'anno. Tale erogazione sarà per ogni mese intero o frazione di almeno 15 gg., eccedenti il limite dei 45 previsti dal comma precedente.

L'integrazione verrà corrisposta nel mese di agosto di ogni anno direttamente all'operaio dalla Cassa Edile di Verona, in ragione del diritto maturato dal singolo sulla scorta delle denunce di malattia ivi depositate dalle aziende.

D) *Indennità in caso di morte del lavoratore o di invalidità permanente totale o parziale, causate da infortunio extra professionale.*

Tali prestazioni verranno riconosciute con gli importi stabiliti dalla polizza stipulata dalla Cassa Edile con le modalità in essere al momento del verificarsi dell'evento.

Il lavoratore concorre alle spese per l'assicurazione contro gli infortuni extra-professionali con una quota semestrale di euro 1,81 che verrà trattenuta dalla Cassa Edile in occasione del pagamento semestrale dei consueti accantonamenti per gratifica natalizia, ferie.

E) *Contributo spese scolastiche e acquisto di libri di testo.*

A partire dall'anno scolastico 2007/2008, la Cassa Edile di Verona eroga nei limiti degli stanziamenti approvati annualmente dalla stessa, i seguenti contributi, per i lavoratori edili studenti e per i figli dei lavoratori edili che frequentano scuole riconosciute o parificate, sotto il Patronato del Ministero della Pubblica Amministrazione (Istituto tecnico per ragionieri - geometri - periti industriali - liceo scientifico e classico - istituti magistrali - facoltà universitarie - ecc.), scuole professionali e scuole private con indirizzo professionale, che abbiano almeno durata triennale, ad esclusione di quelle di tipo e/o indirizzo hobbistico.

*Scuola Media Inferiore*

- dal primo anno e per tutti gli anni successivi per tutti i figli: euro 160;

*Scuola Media superiore - Pubblica e Privata*

Dal 1° anno e per tutti gli anni successivi: per i lavoratori edili studenti e/o per i figli spetteranno sulla base delle votazioni le seguenti prestazioni:

- per chi non raggiunge una votazione media di 7/10: euro 170;
- per chi ha una votazione media pari o superiore a 7/10: euro 300;

*Università*

*Laurea breve:*

- dal 1° anno e per tutti gli anni successivi: per i lavoratori edili studenti e/o tutti i figli (indipendentemente dalle votazioni): euro 300; purché risultino aver superato ed essere in regola con almeno il 60% degli esami stabiliti nell'anno accademico in cui viene a trovarsi lo studente (no fuori-corso);

*Dottorato e/o Laurea specialistica:*

- dal 1° anno e per tutti gli anni successivi: *per i lavoratori edili studenti e/o tutti i figli (indipendentemente dalle votazioni):* euro 400; purché risultino aver superato ed essere in regola con almeno il 60% degli esami stabiliti nell'anno accademico in cui viene a trovarsi lo studente (no fuori-corso);

Per gli studenti della Scuola media superiore, le medie minime richieste, per ogni tipo di contributo di studio, non devono risultare da ripetizione dell'anno scolastico e sono escluse dal computo delle medie stesse le votazioni riportate per la condotta, l'educazione fisica e la religione.

Inoltre non sono concessi contributi di studio per gli studenti universitari fuori corso.

Per i lavoratori edili studenti e/o tutti i figli dei lavoratori edili che hanno frequentato il III anno della scuola media dell'obbligo e che si iscrivono alla Scuola Media Superiore hanno diritto anch'essi alla prestazione in funzione del merito.

*F) Soggiorni estivi*

I lavoratori occupati e in regola con i versamenti alla Cassa Edile, per i figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni compiuti, che abbiano soggiornato presso località climatica presso colonie, albergo, campeggio, appartamento (affitta camere), ecc.; possono chiedere l'erogazione di un contributo per ogni figlio, dell'ammontare di euro 250 se il periodo è di almeno 14 gg.(pro quota per periodi inferiori).

A supporto della domanda, dovrà essere prodotta apposita documentazione a giustificazione delle eventuali spese di soggiorno (indicando esplicitamente il nominativo del bimbo nella documentazione fiscale) o attestante quelle di viaggio unitamente ad apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto fiscale ospitante o rilasciata dall'Azienda di soggiorno, attestante il periodo di vacanza.

Inoltre nel caso di soggiorni di cui sia possibile produrre solo le spese di viaggio, cui devono essere allegate, obbligatoriamente, le dichiarazioni dell'Azienda di soggiorno o del soggetto ospitante (si tratta generalmente dei soggiorni presso parenti), il contributo per il soggetto richiedente si riduce a euro 125.

Nel caso le domande non contengano tutti i documenti richiesti, verranno rigettate.



### *G) Assegno funerario*

In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile (sempreché la morte non sia avvenuta per infortunio sul lavoro, per malattia professionale ed a condizione, altresì, che la morte non sia avvenuta dopo la cessazione dell'attività lavorativa per il raggiungimento dei limiti di età ai fini del pensionamento o per invalidità), la Cassa Edile corrisponderà un assegno funerario di euro 1.000.

In caso di morte della moglie, figli e genitori conviventi del lavoratore, viene corrisposto a quest'ultimo un assegno funerario di euro 500.

### *H) Protesi e cure dentarie*

La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso del 35% dei costi sostenuti.

Il limite massimo di intervento della Cassa Edile di Verona sarà di euro 1.000 per anno solare per lavoratore.

Per la moglie di lavoratore dipendente di impresa edile e regolarmente iscritto alla Cassa Edile, è fissata una percentuale pari al 35% dei costi sostenuti (esclusi i metalli nobili) fino a un massimo di euro 1.000 per anno solare, alla condizione che alla presentazione della domanda risulti essere a carico del marito, ai fini del diritto alle detrazioni Irpef.

Per i figli dei lavoratori dipendenti da imprese edili regolarmente iscritti alla Cassa Edile, è fissata una percentuale del 35% dei costi sostenuti (esclusi i metalli nobili) fino ad un massimo di euro 1.000 per anno solare, alla condizione che all'atto della presentazione della domanda risultino a carico del padre, ai fini del diritto alle detrazioni irpef.

La domanda deve essere presentata alla Cassa Edile di Verona a cura del lavoratore interessato, corredata della relativa documentazione e con tempestività.

### *I) Occhiali e protesi oculistiche (lenti a contatto).*

Nel caso di protesi oculistiche per il lavoratore, moglie e figli a carico, la Cassa Edile riconoscerà un'indennità pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 170,00 (lenti più montatura).

Nel caso di visite oculistiche per il lavoratore, moglie e figli a carico, La Cassa Edile riconoscerà un'indennità pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 150,00.

### *L) Sussidi straordinari*

A discrezione del Comitato di Presidenza della Cassa Edile potranno essere erogati dei sussidi straordinari per casi particolari ed umani, escludendo



comunque quelli già regolamentati dalla presente normativa, i cui requisiti verranno singolarmente valutati e trimestralmente verrà comunicata copia delle delibere fatte al Comitato di Gestione.

#### *M) Premio Giovani*

Ai giovani che si occupano per la prima volta nel settore, che non abbiano compiuto i 30 anni, qualora permangano in termini continuativi per almeno un anno, allo scadere dello stesso su apposita richiesta verrà riconosciuto un premio del valore di euro 155.

Allo scadere del terzo anno di permanenza ininterrotta, potranno chiedere l'erogazione di un secondo premio del valore di euro 315.

#### *N) Premio Presenza*

Per i lavoratori operai a decorrere dall'anno 2007 in concomitanza con il mese di agosto, è prevista una nuova prestazione Cassa Edile legata alla presenza al lavoro dei lavoratori edili. L'importo della prestazione è di euro 130,00 con accesso alla prestazione per i lavoratori che abbiano maturato nell'anno Cassa Edile precedente un minimo di 1.700 ore di presenza al lavoro. Per il personale in trasferta il requisito delle ore avverrà con lo stesso meccanismo del ricongiungimento per l'APE. Sono considerate utili ai fini del conteggio delle 1.700 ore di presenza al lavoro, gli infortuni di durata superiore a 15gg (singoli eventi di infortunio di durata superiore a 15 gg. di calendario - verranno conteggiate le ore teoriche che avrebbe dovuto lavorare il lavoratore nel periodo di infortunio) e le ore di Cassa Integrazione Ordinaria per eventi meteorologici per un numero massimo annuo di 80 ore. Saranno riconosciute inoltre le ore per permessi sindacali relative al personale distaccato presso le organizzazioni Sindacali. Nessun altro istituto potrà essere conteggiato per il raggiungimento delle 1.700 ore (ferie, permessi, etc.).

#### *O) Sostegno al Reddito lavoratori di Imprese fallite*

La Cassa Edile di Verona, riconoscerà al lavoratore che abbia presentato apposita domanda, con effetto dalla ammissione dello stesso allo stato passivo della procedura concorsuale attivata (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), un anticipo di quanto vantato per accantonamenti non versati nella misura del 60%.

Nota applicativa:

qualora le Imprese non abbiano regolarmente versato le contribuzioni e gli accantonamenti relativi ai loro dipendenti, e per effetto di tale mancanza non possano essere erogate le prestazioni assistenziali extra contrattuali, i lavoratori potranno accedere alla liquidazione di dette prestazioni extracontrattuali a condizione che:

- dimostrino di essere stati alle dipendenze dell'impresa per l'intero periodo di scopertura che precede quello della domanda; allo scopo allegheranno alla stessa domanda documentazione idonea a comprovare il rapporto di lavoro ed il mancato versamento da parte del datore di lavoro delle contribuzioni: C.U.D.,...)
- la capienza dei versamenti attraverso il deposito della copia delle buste paga o di documento equivalente per come sopra definito.

Le parti si danno atto che la variazione delle prestazioni sopra riportate è di esclusiva competenza delle Organizzazioni territoriali stipulanti il presente contratto.

I requisiti per accedere alle prestazioni sono i seguenti:

- per le prestazioni di cui alle lettere E), F), G), minimo 30 giorni di occupazione presso l'impresa con versamenti in Cassa Edile;
- per le prestazioni di cui alle lettere B), C), H), I) e L) minimo 500 ore di accantonamento versato nei 12 mesi precedenti la data della ricevuta fiscale o fattura.

### **Art. 23**

#### **Contributo anzianità professionale edile**

Con riferimento all'art. 29 e all'art. 38 co. 9 punto 1) del C.C.N.L. 20 maggio 2004 la misura del contributo dovuto alla Cassa Edile a carico impresa per l'anzianità professionale edile, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese, è la seguente:

- 4,05%;

## **Art. 24**

### **Mutualizzazione cariche sindacali**

Con riferimento all'art. 105, punto B), del C.C.N.L. 20 maggio 2004 le parti concordano l'istituzione di un apposito Fondo presso la Cassa Edile, finanziato con il contributo, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese nella seguente misura:

- 0,05%.

Pertanto la Cassa Edile provvederà a rimborsare trimestralmente alle singole imprese gli oneri sostenuti in applicazione della norma contrattuale di cui all'art. 105, punto (B), del C.C.N.L. 20 maggio 2004 sulla base di idonee certificazioni e del costo orario previsto dal relativo ai costi della manodopera degli operai della provincia di Verona elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Nucleo Operativo di Verona - accertati d'intesa con il Collegio Costruttori Edili della provincia di Verona.

## **Art. 25**

### **Fondo prestazioni**

E' prevista la creazione del Fondo Prestazioni ad integrazione del contributo funzionamento e/o prestazioni extracontrattuali Cassa Edile alimentato dal contributo da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese nella seguente misura:

- 0,20%.

## **Art. 26**

### **Fondo Sviluppo per Alta Formazione**

Viene istituito un nuovo contributo finalizzato alla promozione e/o formazione degli imprenditori e dei loro "quadri" avente oggetto la gestione aziendale, la

qualità, la sicurezza etc. Il Coordinamento degli Enti paritetici si occuperà di individuare il soggetto a cui affidare l'esecuzione delle attività di cui sopra. Il contributo per il funzionamento del fondo è da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese nella seguente misura:

- 0,10%.

### **Art. 27**

#### **Quote di adesione contrattuale**

Il contributo previsto per le Quote di Adesione Contrattuale Nazionale e Territoriale, così come previsto all'art. 36 del CCNL 20 maggio 2004, è di eguale importo per tutte le Imprese versanti in Cassa Edile di Verona, così come è uguale per tutti i Lavoratori indistintamente tra coloro che sono iscritti al sindacato e no, è calcolato sulla retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, compreso l'elemento distinto della retribuzione, per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate dall'operaio e dall'apprendista operaio e per le ore delle festività retribuite cadenti nel mese nella seguente misura:

- 0,220% quota nazionale;
- 0,650% quota provinciale.

Per le modalità di incasso e riparto dei contributi si fa riferimento all'Accordo siglato in data 29 gennaio 2003.

### **Art. 28**

#### **Modalità per il versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti così come previsto dal C.C.N.L. vigente e dei contributi per i Fondi diversi gestiti dalla Cassa Edile di Verona**

I versamenti cumulativi riguardanti:

- gli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie, compresi quelli in caso di malattia e infortunio (per la retribuzione per il calcolo vedi

- punto 4) dell'articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004);
- il contributo Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro previsto all'art. 17;
  - il contributo Fondazione EdilScuola ed Esev previsto all'art. 20;
  - il contributo per il Diritto allo studio previsto all'art. 21;
  - il contributo dovuto per le prestazioni Cassa Edile di cui all'art. 22;
  - il contributo anzianità professionale edile di cui all'art. 23;
  - il contributo mutualizzazione cariche sindacali di cui all'art. 24;
  - il contributo Fondo prestazioni di cui all'art. 25;
  - il contributo Fondo Sviluppo Alta Formazione di cui all'art. 26;
  - il contributo per le quote di adesione contrattuale di cui all'art. 27;

devono essere effettuati mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento.

La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.

Il versamento effettuato oltre il mese successivo a quello di riferimento, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui ai punti precedenti deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva.

La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio dell'attività produttiva.

I versamenti saranno effettuati dalle imprese di costruzioni alla Cassa Edile, tramite le agenzie Bancarie o altro secondo le modalità loro specificate dalla Cassa Edile di Verona con periodicità mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce.

Se l'ultimo giorno coinciderà con il sabato o con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno utile lavorativo.

Non si darà corso all'applicazione di penalità alcuna, qualora il versamento venga effettuato entro il terzo giorno di calendario dalla scadenza utile.

In caso di omissione nei versamenti degli accantonamenti mensili e in assenza di diversa disposizione o comunicazione da parte dell'Impresa, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla scadenza del versamento, la Cassa Edile di Verona, informerà tempestivamente per mezzo lettera i lavoratori dipendenti della stessa Impresa, del mancato versamento delle somme loro spettanti.

Nel caso poi l'omissione nei versamenti non venga regolarizzata allo scadere del semestre Cassa Edile, la stessa procederà d'ufficio ad avviare il recupero coatto dell'intero credito comprese le maggiorazioni contributive.

### **Art. 29**

#### **Scadenze per la liquidazione ai lavoratori degli accantonamenti compensativi della gratifica natalizia, ferie**

La Cassa Edile effettuerà ai lavoratori il pagamento delle somme accantonate per gratifica natalizia e ferie alle seguenti scadenze:

- a) *entro il 10 luglio*, per gli accantonamenti maturati dal 1° ottobre al 31 marzo;
- b) *entro il 10 dicembre*, per gli accantonamenti maturati dal 1° aprile al 30 settembre.

Per i versamenti effettuati in ritardo da parte delle imprese, la Cassa Edile trasmetterà ai lavoratori gli importi spettanti, entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione della Banche convenzionate comprovante l'avvenuto pagamento da parte delle imprese ritardatarie.

### **Art. 30**

#### **Riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe**

Si fa riferimento a quanto previsto dal protocollo sottoscritto dalle Associazioni Sindacali e dalla Cassa Edile di Verona.

### **Art. 31**

#### **Commissione di conciliazione in sede sindacale**

Visti gli articoli 410, 410 bis, 411, 412 e 412 bis del Codice di Procedura Civile, nel testo risultante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e dal D. Lgs. 29 Ottobre 1998 n° 387 è stata istituita con accordo sindacale del 29 gennaio 2003 la Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che siano ad Essa sottoposte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 410, comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 36 del Decreto Lgs.31/3/98 n° 80 (vedere procedure allegato 5).



### **Art. 32**

#### **Decorrenza e durata del contratto integrativo provinciale**

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Verona, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2007 e scadenza il 31 dicembre 2009.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore tra imprese e dipendenti.

# **REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI**

---

### **Art. 33**

#### **Elemento Economico Territoriale - E.E.T.**

Per la regolamentazione dell'Elemento Economico Territoriale vale quanto già previsto per gli operai all'art. 7. Per la parte economica vedere l'allegata tabella "A".

### **Art. 34**

#### **Mensa**

Impiegati di cantiere

Per gli impiegati di cantiere saranno riconosciute le condizioni previste per gli operai.

Impiegati non di cantiere

Per le altre figure impiegatizie, su richiesta di almeno il 50% dei dipendenti impiegati non di cantiere dell'impresa, la stessa dovrà riconoscere ai propri dipendenti un importo minimo pari a euro 10,00 per il servizio di mensa. Il rimborso avverrà a seguito di presentazione da parte dell'impiegato della fattura intestata all'impresa, recante l'importo di euro 10,00 o del diverso importo riconosciuto e concordato tra le Parti. Agli effetti fiscali e previdenziali si ricorda che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese le convenzioni con i ristoranti (per il riconoscimento dell'esenzione ai fini contributivi e fiscali è necessaria, qualora il pasto venga consumato in ristoranti/trattorie/.... del comune ove ha sede l'impresa, la convenzione con il ristorante/trattoria/.....).

In sostituzione degli importi di mensa come sopra individuati dovrà essere riconosciuta la relativa indennità sostitutiva pari a euro 5,29 giornaliera con la presenza minima di 4 ore. Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time inferiori a 4 ore strutturato su un unico turno non spetterà alcun importo di indennità sostitutiva di mensa.

L'impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell'erogazione di ticket restaurant con importi che non potranno comunque essere inferiori a quelli dovuti per l'indennità sostituiva di mensa (euro 5,29).

**Art. 35**  
**Indennità di trasferta**

Impiegati di cantiere

Per gli impiegati di cantiere saranno riconosciute le condizioni previste per gli operai.

**Art. 36**  
**Iscrizione impiegati e tecnici in Cassa Edile**

Gli impiegati e i tecnici dipendenti da imprese edili e affini, che applicano il C.C.N.L. 20 maggio 2004 ed iscritte alla Cassa Edile di Verona, possono aderire volontariamente alla medesima Cassa Edile.

Gli impiegati e i tecnici avranno diritto alle prestazioni previste per gli operai all'art. 21 con esclusione dei punti A), B), e C).

Il contributo da versare, a fronte delle prestazioni erogate, è determinato dal presente integrativo nella misura dello 0,60%, di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore, da calcolarsi sulla retribuzione composta dallo stipendio minimo mensile, dall'Elemento Economico Territoriale, dal Premio di produzione, dall'Indennità di contingenza, dall'Elemento Distinto della Retribuzione, dagli aumenti periodici di anzianità e da eventuali superminimi, per le mensilità ordinarie ed aggiuntive.

# TABELLE

---

## TABELLA "A"

**Importi orari Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) e Indennità  
Territoriale di Settore per operai**

<i>Qualifiche/livelli</i>		<i>Dal 1° gennaio 2007</i>		<i>Dal 1° gennaio 2008</i>	
		<i>E.E.T.</i>	<i>Ind. Terr. Settore</i>	<i>E.E.T.</i>	<i>Ind. Terr. Settore</i>
Operaio 4° livello	euro	0,43	0,98	0,34	1,26
Operaio spec. 3° livello	euro	0,40	0,91	0,32	1,17
Operaio qual. 2° livello	euro	0,36	0,83	0,28	1,07
Operaio com. 1° livello	euro	0,30	0,73	0,24	0,93
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	euro	0,27	0,65	0,21	0,83
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	euro	0,24	0,57	0,19	0,73

**Importi mensili Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) e Premio  
Produzione impiegati**

<i>Qualifiche/livelli</i>		<i>Dal 1° gennaio 2007</i>		<i>Dal 1° gennaio 2008</i>	
		<i>E.E.T.</i>	<i>Premio produzione</i>	<i>E.E.T.</i>	<i>Premio Produzione</i>
Quadri ed imp. 7° liv. 1ª cat. super	euro	105,72	277,51	83,81	347,31
Impiegati 6° livello 1ª cat.	euro	95,14	254,75	75,42	317,57
Laureati 5° livello 2ª categoria	euro	79,29	214,49	62,85	266,84
Impiegati 5° livello 2ª cat.	euro	79,29	214,49	62,85	266,84
Imp. 4° liv. assistenti tecnici	euro	74,00	195,57	58,66	244,43
Diplomati 3° livello 3ª cat.	euro	68,71	179,96	54,47	225,33
Impiegati 3° livello 3ª cat.	euro	68,71	179,96	54,47	225,33
Impiegati 2° liv. 4ª cat.	euro	61,85	157,75	49,02	198,58
Imp. 1° liv. 4ª cat. 1° impiego	euro	52,86	135,96	41,90	170,86



**TABELLA “B”****“Una tantum” operai**

<i>Qualifiche/livelli</i>		<i>Una Tantum 2006</i>	<i>Una Tantum 2007</i>
Operaio 4° livello	euro	230,00	174,00
Operaio spec. 3° livello	euro	220,00	165,00
Operaio qual. 2° livello	euro	190,00	145,00
Operaio com. 1° livello	euro	160,00	128,00
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	euro	150,00	110,00
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	euro	130,00	101,00

**“Una tantum” impiegati**

<i>Qualifiche/livelli</i>		<i>Una Tantum 2006</i>	<i>Una Tantum 2007</i>
Quadri ed imp. 7° liv. 1ª cat. super	euro	250,00	206,00
Impiegati 6° livello 1ª cat.	euro	230,00	185,00
Laureati 5° livello 2ª categoria	euro	200,00	154,00
Impiegati 5° livello 2ª cat.	euro	200,00	154,00
Imp. 4° liv. assistenti tecnici	euro	190,00	144,00
Diplomati 3° livello 3ª cat.	euro	170,00	134,00
Impiegati 3° livello 3ª cat.	euro	170,00	134,00
Impiegati 2° liv. 4ª cat.	euro	160,00	120,00
Imp. 1° liv. 4ª cat. 1° impiego	euro	140,00	103,00

# ALLEGATI

---

## ALLEGATO 1

### ACCORDO SU OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI

Il rinnovo del contratto integrativo provinciale per il settore edile, è diventata occasione di discussione tra le parti sociali rappresentanti i lavoratori e i datori di lavoro, per individuare gli strumenti e le azioni, che nelle intenzioni possono favorire l'emersione di quelle aree grigie o nere in cui si annidano elementi di concorrenza sleale tra le imprese, di sfruttamento del lavoro in particolar modo quello dei lavoratori stranieri, di evasione contributiva, fiscale con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico locale e settoriale.

Vi è la necessità di affinare gli strumenti odierni a nostra disposizione, per contrastare efficacemente la degenerazione delle regole sopra citate, che trovano fertile terreno di propagazione nelle peculiarità di un lavoro che si svolge in un sito determinato, ma che dura per un arco temporale ridotto, attraversando fasi specialistiche di produzione che vengono anche sub appaltate.

Questi temi sono stati oggetto di accordo a livello provinciale, in particolar modo in quello sottoscritto in data 31 marzo 1998, dove si era già ipotizzata la definizione di un Osservatorio degli Enti Paritetici, che svolgesse un'opera di monitoraggio e selezione tramite l'analisi dei dati e delle risultanze in loro possesso, sulle realtà imprenditoriali del settore.

In termini embrionali, rispetto alla volontà odierna, si era ipotizzato un collegamento con le strutture ispettive pubbliche, il coinvolgimento per il tramite della Prefettura di Verona di tutte le amministrazioni locali e le stazioni appaltanti per creare uno strumento di qualificazione che anticipava la definizione di strumenti quali il D.U.R.C., l'opera dei C.L.E.S., ecc.

Oggi tra i tanti, elementi che sono stati affrontati nella nostra discussione, si è scelto di riprendere quei concetti, formulando concretamente le modalità di avvio dell'azione di monitoraggio di un "Osservatorio per il Settore delle Costruzioni" (O.S.C.), come da impegno assunto con la discussione successiva presso la Prefettura di Verona, i un protocollo tra tutti i soggetti interessati al tema della sicurezza sul lavoro e regolarità nei cantieri edili, a fronte degli accadimenti mortali del giugno u.s..

Osservatorio che ha la necessità, per poter “rendere” delle informazioni utili agli operatori coinvolti, di raccogliere ed elaborare il maggior numero di informazioni possibili sulle aziende del settore, oltre all’intreccio spurio degli stessi, che già eseguono le Casse Edili con INPS e INAIL, per poter rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Dall’intreccio di tali dati, uniti a quelli eventualmente conferiti:

- dagli Spisal cui vengono inoltrate le notifiche preliminari;
- dalle Amministrazioni Locali per le concessioni edilizie o i permessi di costruire rilasciati;
- dalle Stazioni Appaltanti pubbliche e private;
- dagli Enti preposti per le risultanze delle attività ispettive per quanto delineato negli incontri in sede prefettizia, e con riferimento alla sua implementazione strutturale per il futuro;

sarà possibile verificare in modo più corretto ed oggettivo, la regolare attività delle imprese edili, attraverso il vaglio delle informazioni attribuibili alle stesse, secondo criteri omogenei in ordine a:

- numero di cantieri aperti;
- numero di lavoratori propri utilizzati e denunciati (posizioni assicurative aperte);
- ore di lavoro dichiarate ai tre Enti sopra citati;
- massa economica attribuibile al costo del lavoro;
- quantità di lavoro di terzi cui si accede;
- regolare applicazione della legislazione in materia di lavoro;
- Applicazione delle norme contrattuali.

Per l’ultimo degli aspetti citati, concernente le dinamiche del mercato del lavoro, deve esserci l’impegno delle parti sociali, in raccordo con gli Uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e degli Uffici per l’impiego, per l’implementazione di politiche attive del lavoro in coordinamento con le strutture pubbliche, con l’obiettivo di monitorare il sistema di reclutamento, la domanda e l’offerta di manodopera locale, ma anche quella straniera in ingresso per richiesta diretta o per il tramite di distacco internazionale.

La Cassa Edile Provinciale in questo percorso a nostro avviso, può essere strumento di implementazione dell’O.C.S., perché espressione della bilateralità sociale propria del settore edile, per le capacità gestionali proprie, per le risorse che per suo tramite possono essere destinate alla realizzazione dell’Osservatorio per il Settore Edile.

Il fine di questo processo, è la naturale evoluzione di un sistema di corretta gestione delle attività produttive, che valuti non solo il corretto versamento delle contribuzioni contrattuali, sociali e assicurative, della corretta gestione dei rapporti di lavoro, ma anche di gestire correttamente il cantiere dell'opera edile.

Il progetto si prefigge di realizzare una collaborazione e un'azione di indagine, coordinata tra gli enti, con la collaborazione sia delle Associazioni Datoriali che delle Associazioni Sindacali.

La messa a disposizione di risorse certe da parte di INPS, INAIL, SPISAL e Direzione Provinciale del Lavoro, per un periodo di tempo congruo, è lo strumento indispensabile per verificare la bontà della comune elaborazione teorica e della risultanza dell'analisi dei dati.

Tramite dell'Osservatorio, può essere avviata un'azione d'informazione a quelle aziende che hanno difficoltà ad operare entro l'alveo delle legalità, con il supporto del locale Comitato Paritetico Territoriale e degli Spisal, per quanto concerne i temi della sicurezza.

Utile strumento per rendere concreto e palpabile questo percorso, può essere la realizzazione di un "vademecum" sui principali adempimenti ( che potranno essere oggetto di osservazione del costituendo O.S.C) da proporre alle amministrazioni, alle stazioni appaltanti, ai committenti privati singoli o società, che derimi l'intrico di norme che spesso ostacolano la comprensione delle stesse, con inevitabili ricadute nella gestione complessiva dell'opera edile.

Le informazioni elaborate come sopra delineato, dovranno trovare collocazione in uno strumento che ritorni a tutti gli utenti del settore, fornendo una panoramica di una data realtà imprenditoriale.

## ALLEGATO 2

### **ACCORDO SU RIORDINO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO PARITETICO PROVINCIALE (C.P.T.)**

Dalla sua nascita, il Comitato Paritetico Provinciale (CPT), ha assunto il compito di promuovere il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, espletando nel tempo, compiti e funzioni individuati dalle parti sociali tramite la gestione diretta dell'Ente, o attraverso la stipula di accordi sindacali sulla materia.

La sua azione si è dispiegata nel tempo, in un settore che ha cambiato più volte i sistemi di gestione delle singole fasi dell'opera edile, dove innumerevoli sono state le innovazioni di processo e di prodotto, sono mutati gran parte degli stessi mezzi d'opera, ma in modo preponderante è cambiata l'organizzazione sociale e produttiva dell'azienda.

Abbiamo assistito all'esternalizzazione di molte delle fasi di lavorazione che contraddistinguevano l'impresa generale di costruzione, la nascita di specialisti in parti dell'opera edile, come della gestione delle parti amministrative, di conduzione e di controllo nella gestione delle responsabilità di cantiere.

Nel corso degli anni anche l'azione del CPT tramite le sue articolazioni sul territorio, ha avuto la necessità di evolvere la propria attività, che oggi si articola in visite di cantiere effettuate dai tecnici preposti, nella formazione degli RLS, nella produzione delle fasi formative obbligatorie rivolte ai soggetti del settore interessati dalla legislazione vigente.

In particolare sull'azione di visita in cantiere, il C.d.A. del CPT nel corso dell'ultimo anno ha avviato una discussione, sull'opportunità di rivedere le modalità di esecuzione della visita, cercando un colloquio con le figure preposte alla gestione della sicurezza in cantiere, e osservando degli aspetti dell'attività del cantiere stesso che fino ad oggi non erano ritenute prioritarie.

E' necessario individuare le modalità, le risorse economiche e umane che possano rendere esigibile il progetto di promozione del concetto di sicurezza e regolarità nei cantieri.

Tra gli obiettivi del progetto, che impegna le comunità locali e il mondo produttivo, a orientare le proprie azioni verso la tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza, ci preme sottolineare l'esplicita richiesta formulata alle imprese di operare secondo principi di responsabilità sociale e di sostenibilità ambientale.



Un processo di promozione della sicurezza, che deve assicurare visibilità sociale alle aziende che si impegnano in percorsi di miglioramento della salute e della sicurezza, ma anche possibili benefici economici in relazione al premio assicurativo dovuto all'Istituto preposto.

Per realizzare il progetto di promozione e applicazione della normativa sulla sicurezza in azienda, si rende indispensabile individuare le risorse umane che nell'ambito della struttura del locale CPT, opereranno con l'ausilio di una scheda di analisi della singola realtà aziendale, dei cantieri operativi, delle modalità di gestione della sicurezza in tutti i suoi aspetti, il controllo delle condizioni in essere e la definizione dei percorsi utili al miglioramento di tutti gli aspetti sopra citati.

Le nuove modalità operative dei futuri tecnici che realizzeranno il progetto descritto ai punti precedenti saranno mutate sulla scorta delle esperienze svolte nel periodo 2000/2003 dall'implementazione delle figure degli R.L.S.T.. Le nuove attribuzioni operative dovranno essere conformi ai criteri degli obblighi definiti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza.

In fase di avvio saranno individuate sulla base di criteri di competenza e capacità definiti congiuntamente, tre nuove figure, pure individuate congiuntamente, che implementeranno il progetto in aggiunta ai tecnici esistenti entro la data del 30 giugno 2007 nelle more della necessaria riqualificazione e razionalizzazione delle attività complessive del C.P.T..

Il tutto dovrà rientrare nei costi attualmente sostenuti per la gestione complessiva del CPT per l'attività degli attuali tecnici.

### ALLEGATO 3

#### **ACCORDO SU COORDINAMENTO ENTI PARITETICI**

Le parti concordano sulla necessità di attivare un tavolo di coordinamento all'attività degli Enti Paritetici (Cassa Edile, Cispedit, Edilscuola, Esev, Comitato Paritetico Territoriale) con l'obiettivo di migliorarne complessivamente l'efficacia operativa e la gestione razionale delle risorse.

Allo stesso competerà la gestione dell'Osservatorio di settore analizzandone le risultanze che verranno quindi riproposte ai singoli Enti per quanto di competenza quale supporto per la specifica attività.

## ALLEGATO 4

### **ACCORDO SU ANTICIPO INFORTUNIO I.N.A.I.L. “EX ART. 70 - DPR 1124/1965”**

I datori di lavoro, in caso di infortunio, anticiperanno in busta paga ai lavoratori l'importo dovuto dall'Inail a questi ultimi.

Una volta ricevuto l'assegno il datore di lavoro procederà, se del caso, al conguaglio dell'importo risultante dal titolo di credito con quanto già liquidato precedentemente in busta paga al lavoratore.

## ALLEGATO 5

### **PROCEDURE COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE SINDACALE**

- Visti gli articoli 410, 410 bis, 411, 412 e 412 bis del Codice di Procedura Civile, nel testo risultante dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 80 e dal D. Lgs. 29 Ottobre 1998 n° 387;
- Considerato che le predette disposizioni subordinano la procedurabilità delle azioni aventi ad oggetto i rapporti previsti dall'art. 409 del c.p.c. all'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi alternativamente presso la Commissione di Conciliazione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro o secondo le procedure previste dai contratti ed accordi collettivi;
- Considerato che l'attività di composizione delle controversie di lavoro, anche individuali, rientra tra i compiti istituzionali delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali;
- Considerata l'opportunità che le parti sociali, in conformità a tale previsione normativa, predispongano una procedura di conciliazione al fine di valorizzare la possibilità di soluzioni extragiudiziali delle controversie;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1. E' istituita a cura delle parti firmatarie del presente Accordo, una Commissione Sindacale di Conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che siano ad Essa sottoposte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 410, comma 1 c.p.c., così come modificato dall'art. 36 del Decreto Lgs.31/3/98 n° 80;
2. La Commissione Sindacale di Conciliazione è composta da due componenti, di cui uno designato dal Collegio Costruttori Edili di Verona, uno invece nominato dalla Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore interessato conferirà mandato;
3. La Commissione ha sede in Verona, in via Teatro Filarmonico n° 5, presso il locale Collegio Costruttori di Verona, che svolge le funzioni di segreteria con i compiti previsti dai successivi punti;
4. L'organizzazione Sindacale, che su mandato di un lavoratore, intenda proporre una istanza nei confronti di una impresa, relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. comunicherà per iscritto alla stessa, oltre all'oggetto della controversia, la possibilità di avvalersi del tentativo di conciliazione presso la Commissione istituita con il presente accordo.  
L'impresa, entro sette giorni dal ricevimento di tale comunicazione, trasmetterà per iscritto all'Organizzazione Sindacale proponente (anche per mezzo FAX o Posta Elettronica), la propria disponibilità al tentativo di conciliazione presso tale commissione.  
L'impresa associata entro tale termine trasmetterà copia della comunicazione al Collegio Costruttori Edili.  
Per quanto riguarda le Imprese non associate al Collegio Costruttori Edili, che comunque intendano avvalersi dell'assistenza di questa commissione, dovranno prima di ogni altro atto formale di costituzione e adesione al lavoro della commissione, chiedere e ottenere conferma di assistenza da parte dell'associazione Imprenditoriale.  
Il mancato rispetto del termine perentorio di sette giorni, costituirà formale rifiuto, salvo casi particolari da valutare volta per volta, di conciliazione presso questa commissione.
5. Il Collegio Costruttori designerà di conseguenza, il proprio componente e trasmetterà anche tramite fax, all'impresa e all'Organizzazione Sindacale

proponente, il nominativo dello stesso e la data di convocazione della Commissione, che dovrà svolgersi di norma entro 7 giorni.

L'organizzazione Sindacale, comunicherà il nome del proprio componente prima della data di convocazione.

6. La commissione potrà decidere la formalità della procedura e il numero di sedute che riterrà opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Organizzazione sindacale proponente di cui al punto 4.

7. Qualora la conciliazione produca un esito positivo, le parti formeranno il processo verbale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 411, 3° comma del c.p.c..

Su richiesta di una delle Parti il verbale di avvenuta conciliazione, sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, a cura della Segreteria, ai sensi del dispositivo di cui al capoverso precedente.

Il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dai componenti la Commissione, dal Datore di Lavoro e dal Lavoratore, avrà piena efficacia e validità.

8. Qualora la conciliazione non riesca, si formerà processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Se una od entrambe le Parti interessate non si presentassero, si formerà verbale di mancata conciliazione.

Le Parti, potranno anche decidere il differimento temporale della conciliazione.

Le Parti, quando sarà possibile, potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando l'ammontare dell'eventuale credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, il processo verbale così redatto, acquisterà efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c..

9. Le parti procederanno ad individuare di volta in volta, i componenti della Commissione Sindacale di Conciliazione secondo quanto previsto dal punto 2) del presente accordo.

10. Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo, sarà rilasciata alle Parti contestualmente alla sua sottoscrizione.

11. In presenza di eventuali difformità interpretative del presente accordo, le Parti firmatarie si incontreranno per effettuare i necessari chiarimenti.
12. Il presente Accordo, avrà carattere sperimentale e validità annuale. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se nessuna delle parti firmatarie comunicherà alle altre, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno un mese di preavviso dalla scadenza, la volontà di non rinnovarlo.
13. E' fissata una prima sede di verifica sull'applicazione dell'accordo, entro la fine dell'anno in corso al momento della stipula, anche al fine di affinare e uniformare le procedure sopra definite, ad eventuali accordi di livello regionale o nazionale stipulati sulla materia dell'arbitrato.

#### ALLEGATO 6

##### **ACCORDO SU NUOVE PRESTAZIONI CASSA EDILE "MALATTIA E CIG" IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI**

Le parti concordano che, nel caso in cui dalla normativa legislativa o la disciplina contrattuale nazionale non verranno previste prestazioni assistenziali in materia di malattia e Cassa Integrazione Ordinaria per eventi meteorologici per gli apprendisti, le parti si incontreranno per definirne il riconoscimento con contestuale inizio della prestazione a partire dal 1 luglio 2007, salvo diverse previsioni di legge, utilizzando fondi già esistenti o ristornando aliquote già esistenti.

#### ALLEGATO 7

##### **ACCORDO SU PROMOZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA DI SETTORE**

Al solo fine di incentivare la Previdenza Integrativa di origine contrattuale, le Parti concordano di confermare per gli anni 2006-2007, e comunque fino ad esaurimento del fondo destinato a tale scopo, gli accordi Sindacali precedenti

e successivo regolamento di attuazione, depositato in Cassa Edile di Verona il 6 novembre 2006. Tale regolamento ha esplicitato le modalità di rimborso, per i lavoratori aderenti ai Fondi di Previdenza Complementare di tipo contrattuale.

Le Parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio 2007 per adeguare e verificare eventuali modifiche alle disposizioni di legge in materia di previdenza complementare.

## ALLEGATO 8

### **ACCORDO SU TRASFERTA**

Le parti sindacali concordano che, nelle more di attuazione di quanto previsto in materia di trasferta dal Contratto Nazionale 20 maggio 2004 e dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, di applicare la disciplina della trasferta a livello Regionale come prevista dall'accordo del 23 luglio 2004 di seguito riportate